

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEZZAPESA, ANGELONI, DI STEFANO, SALERNO, PERUGINI, PINTO, NIEDDU, BERNARDI, BUSSETI, COVIELLO, RUFFINO, CAPPELLI, SARTORI, PARISI, DI LEMBO, VENTRE, IANNIELLO e LAURIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1988

Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: «(omissis) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie».

Si ritiene si debba guardare in via prioritaria alla formazione di nuovo personale sanitario e, in questo contesto, debba essere affrontato il problema della maggiore qualificazione dei ciechi operanti nel settore sanitario.

Nel nostro paese, così come nel mondo, risulta oltremodo nota l'attività dei ciechi nel settore delle professioni sanitarie.

I ciechi, prima massaggiatori e poi massofisioterapisti, sono inquadrati nel servizio sanitario nazionale quali «operatori professionali di 1^a categoria» (cfr. allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) al pari dei terapisti, degli ortottici e logopedisti.

Dette figure professionali sono comprese tra «il personale con funzioni di riabilitazione».

Le spinte evolutive della scienza medica e della relativa organizzazione impongono la definizione della nuova figura di terapeuta della riabilitazione anche nei confronti dei ciechi, di cui il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, sullo stato giuridico

co del personale delle unità sanitarie locali, costituisce una anticipazione ed un riconoscimento giuridico della specifica professionalità raggiunta dai massofisioterapisti ciechi.

Il presente disegno di legge sul «Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti» si prefigge, appunto, il riconoscimento formale, proiettato nell'avvenire ed in armonia con le norme CEE, della figura e qualità di «terapista della riabilitazione» ai ciechi, offrendo, nel contempo, la più ampia garanzia di professionalità.

Infatti, l'accesso ai corsi è consentito solo ai ciechi che siano in possesso del titolo di scuola media superiore.

Il diploma di terapista si ottiene solo dopo la frequenza di un corso universitario di tre anni ed il superamento degli esami finali.

Il titolo che si consegnerà non sarà, quindi, diverso da quello dei terapisti della riabilitazione «vedenti».

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge affermano tale principio e sottolineano la necessità che presso le istituzioni, dove saranno tenuti i corsi per ciechi, vi sia la garanzia degli strumenti necessari ai fini della attuazione della tiflodidattica.

Il presente disegno tiene conto anche del disegno di legge, concernente le modifiche all'ordinamento del servizio sanitario nazionale, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della sanità, senatore Donat-Cattin (atto Camera n. 1942), e precisamente dell'articolo 25 che tende a disciplinare le «professioni sanitarie infermieristiche e tecniche».

È noto come le riforme di ampia dimensione richiedano per la loro realizzazione tempi lunghi, mentre le esigenze primarie dei ciechi nel settore, oggetto della presente proposta, sono state disattese da moltissimi anni ed hanno assunto, perciò, l'urgente necessità che vengano affrontate «fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale» (comma 1 dell'articolo 1).

Il presente disegno di legge si armonizza con l'ordinamento giuridico vigente in quanto non

apporta alcuna modifica né alle competenze delle Università né a quelle delle Regioni (ex articolo 117 e 118 della Costituzione).

In altri termini uno degli scopi fondamentali della proposta è quello di superare, a livello legislativo, la posizione preconcepita che esiste verso i non vedenti in ordine alla possibilità operativa di esercitare la professione di terapista della riabilitazione.

È evidente che, sotto il profilo formale, l'ostacolo sopra indicato non sussisterebbe, ma lo è, purtroppo, sul piano pratico.

Anche alcuni docenti, in perfetta buona fede, ritengono che l'esercizio della professione di riabilitatore non possa essere esercitata da chi è privo della vista.

Tale errato convincimento deriva dalla mancata conoscenza della effettiva capacità dei ciechi e soprattutto della tecnologia avanzata (elettronica ed informatica) che pone a disposizione degli stessi i supporti necessari per il pieno esercizio della professione.

L'articolo 1 disciplina, in termini generali, l'attività dei terapisti della riabilitazione, e nel secondo comma, viene riportato, opportunamente adattato, il contenuto dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 maggio 1971, n. 403, sui massofisioterapisti.

L'articolo 2 istituisce i collegi provinciali o interprovinciali dei terapisti della riabilitazione, anticipando l'orientamento già manifestato dal Ministro della sanità, senatore Donat-Cattin, sulle modifiche da apportare all'ordinamento del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 attua il principio della *par condicio*, tra vedenti e non vedenti, nell'ammissione ai corsi per terapisti della riabilitazione.

In detto articolo viene precisato che «la condizione di non vedente non può costituire di per se stessa motivo di esclusione». Tale norma è stata tratta dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 sulla «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259, del 29 settembre 1975.

L'articolo 4 sulla base dell'orientamento assunto da molti anni dal legislatore, prevede l'istituzione di un apposito albo professionale

nazionale per i terapisti della riabilitazione non vedenti, così come in atto è previsto per i massofisioterapisti ciechi.

L'articolo 5 prevede l'assunzione obbligatoria dei terapisti della riabilitazione ciechi in attesa della legge di riforma del collocamento obbligatorio, nella quale - come è noto - saranno stabiliti nuovi criteri sull'assunzione dei cittadini portatori di *handicaps*.

L'articolo 6 prevede la figura del massaggiatore sportivo, il cui titolo professionale si consegue dopo la frequenza di un apposito corso riservato ai non vedenti in possesso del titolo di massofisioterapista.

L'articolo 7 istituisce, senza apportare alcuna modificazione alla vigente normativa, una sezione speciale per i massaggiatori sportivi nell'albo professionale nazionale dei massofisioterapisti di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

L'articolo 8 prevede anche per i massaggiatori sportivi l'assunzione obbligatoria.

L'articolo 9 si prefigge di regolarizzare, in via eccezionale e transitoria, la professionalità degli attuali massaggiatori e massofisioterapisti con la loro equiparazione ai terapisti della riabilitazione.

L'articolo 10 apporta un aggiornamento alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, sui massofisioterapisti per armonizzare l'assunzione obbligatoria anche con gli orientamenti consolidati che si riferiscono, per le strutture territoriali di base, alla popolazione residente.

L'articolo 11 conferma la parità di trattamento tra operatori vedenti e non vedenti.

L'articolo 12 affida la vigilanza sull'applicazione della legge ai Ministri competenti.

Il presente disegno di legge ha l'eccezionale pregio di non comportare alcun maggiore onere sul bilancio dello Stato.

Infatti i corsi per terapisti sono in atto disciplinati in modo da prevedere nei programmi per la formazione professionale la spesa relativa.

La partecipazione dei non vedenti a detti corsi segue le stesse modalità previste per i vedenti.

Va da sè che l'assunzione obbligatoria, sia dei terapisti della riabilitazione sia dei massaggiatori sportivi, rientra, per quanto riguarda l'onere di spesa, nel fabbisogno generale previsto annualmente per i dipendenti del comparto sanitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione i diplomati delle apposite scuole universitarie o regionali della durata di tre anni, autorizzate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità ed iscritti ai collegi di cui all'articolo 2.

2. Le istituzioni pubbliche, quali le unità sanitarie locali, le unità socio-sanitarie locali, gli ospedali con personalità giuridica o con gestione autonoma e le società di assicurazioni sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni professionali solo se queste sono effettuate da terapeuti della riabilitazione iscritti ai collegi di cui all'articolo 2, sia che lavorino alle dipendenze di istituzioni pubbliche e private, sia che esercitino le professioni autonomamente.

Art. 2.

1. Sono istituiti in ogni provincia o su base interprovinciale i collegi dei terapeuti della riabilitazione, cui sono estese le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

2. L'iscrizione ai collegi di cui al comma 1, è obbligatoria per i terapeuti della riabilitazione che operano come tali alle dipendenze di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, oppure autonomamente.

3. Ai fini della iscrizione ai collegi, di cui al comma 2, gli interessati debbono produrre istanza corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di terapeuta della riabilitazione, rilasciato da una delle scuole di cui

all'articolo 1 o all'articolo 3, comma 5, ovvero il diploma di massaggiatore o massofisioterapista conseguito nei termini previsti al comma 1 dell'articolo 9;

b) certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale di residenza, da cui risulti l'idoneità fisica e psichica ad esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione, con esclusione della cecità assoluta bilaterale o minorazione visiva in ambo gli occhi.

Art. 3.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole per terapisti della riabilitazione, di cui all'articolo 1, devono istituire corsi anche per non vedenti, qualora il numero delle relative domande non sia inferiore a dieci.

2. Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 anche i vedenti, in misura non superiore ad un terzo.

3. I non vedenti sono ammessi a frequentare anche i normali corsi per vedenti.

4. Ai non vedenti devono essere assicurati la metodologia tiflodidattica ed i supporti tiflotecnici a carico delle Regioni.

5. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi per il conseguimento del titolo di terapeuta della riabilitazione, comprendenti le materie di studio di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974, si realizzano, per gli allievi non vedenti, anche mediante la stipula di convenzioni tra le Università degli studi, oppure le Regioni, e gli istituti e le scuole speciali per ciechi nonchè con l'Unione italiana dei ciechi.

6. In regime di convenzione, i docenti dei corsi per terapisti della riabilitazione sono nominati dalle Università o dalle Regioni.

7. In attesa della riforma della scuola media superiore, l'ammissione ai corsi per terapisti della riabilitazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e della idoneità fisica e psichica ad esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione.

8. La condizione di non vedente non può costituire di per se stessa motivo di esclusione.

9. Si intendono non vedenti i portatori di cecità assoluta bilaterale o coloro che dispongono di un *visus* residuo non superiore ad un decimo in ambo gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 4.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo professionale nazionale dei non vedenti terapisti della riabilitazione.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di articolare a livello regionale l'albo di cui al comma 1.

3. I non vedenti che aspirano ad essere iscritti all'albo professionale nazionale di cui al comma 1 debbono produrre domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale corredata di:

a) certificato di iscrizione ai collegi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) documentazione *sub a)* del comma 3 dell'articolo 2;

c) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale di residenza dal quale risulti che il richiedente è fisicamente e psichicamente idoneo ad esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione e che è portatore di cecità assoluta bilaterale ovvero dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in ambo gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 5.

1. Le strutture sanitarie pubbliche debbono riservare ai terapisti della riabilitazione iscritti all'albo, di cui all'articolo 4, il 15 per cento dei posti nell'organico dei terapisti della riabilitazione.

2. Le strutture sanitarie pubbliche, entro sei mesi dal verificarsi di ogni vacanza nell'organico di cui al comma 1, provvedono ad assumere un non vedente iscritto all'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione fino alla totale copertura della riserva del 15 per cento dei posti in organico;

in caso di completezza dell'organico, le strutture sanitarie pubbliche provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere un non vedente iscritto all'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione in soprannumero, da immettere nel ruolo organico al verificarsi della prima vacanza.

3. Le strutture sanitarie pubbliche assumono per concorso riservato ai non vedenti o con richiesta numerica presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in caso di inadempienza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'avviamento d'ufficio dell'avente diritto secondo un'apposita graduatoria.

4. Le strutture sanitarie private entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono non vedenti terapisti della riabilitazione, iscritti all'albo professionale nazionale, nella misura del 15 per cento del contingente numerico dei terapisti della riabilitazione alle proprie dipendenze.

5. Le assunzioni presso le strutture sanitarie private avvengono con richiesta nominativa presentata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata richiesta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'avviamento d'ufficio dell'avente diritto, secondo una apposita graduatoria.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti esistenti nell'organico dei terapisti della riabilitazione e le generalità dei terapisti della riabilitazione in servizio; entro lo stesso termine le strutture sanitarie private dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le generalità e la consistenza numerica dei dipendenti terapisti della riabilitazione.

Art. 6.

1. I massofisioterapisti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403 possono frequentare corsi di specializzazione

in massaggio sportivo da istituire anche presso gli istituti speciali per ciechi in cui hanno sede i corsi professionali per massofisioterapisti.

2. Gli istituti professionali di Stato per ciechi o equiparati possono istituire i corsi di cui al comma 1.

Art. 7.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene istituita una sezione speciale per i massaggiatori sportivi nell'albo professionale nazionale dei massofisioterapisti non vedenti di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

2. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i non vedenti che conseguono il diploma di massaggiatore sportivo possono iscriversi alla sezione speciale di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e entro i trenta giorni successivi, le società sportive professionistiche ed i centri nazionali del CONI hanno l'obbligo di assumere, con richiesta nominativa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un non vedente iscritto alla sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle palestre omologate con almeno sei dipendenti.

3. In caso di mancata richiesta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avvierà d'ufficio un'avente diritto secondo una apposita graduatoria.

4. I datori di lavoro indicati nel presente articolo, entro il termine di cui al comma 1, dovranno segnalare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria denominazione e la sede di lavoro.

Art. 9.

1. Agli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti cie-

chi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, è attribuita la qualifica professionale di terapeuta della riabilitazione fino al compimento del triennio successivo alla scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 3, comma 1 e 5.

2. I terapeuti della riabilitazione di cui al comma 1, sono iscritti ai collegi di cui all'articolo 2 a domanda degli interessati, corredata della documentazione prevista al comma 3 dell'articolo 2, e conseguentemente all'albo dei non vedenti terapeuti della riabilitazione di cui all'articolo 4.

3. Le iscrizioni ai collegi e all'albo di cui al comma 2 conferiscono il diritto all'inquadramento nella qualifica giuridico-funzionale e livello retributivo dei terapeuti della riabilitazione.

Art. 10.

1. I non vedenti che conseguiranno il diploma di massaggiatore o massofisioterapista successivamente al triennio di cui all'articolo 9 e che si iscriveranno all'albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, ferme restando le norme di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, hanno diritto anche all'assunzione obbligatoria presso le strutture sanitarie pubbliche territoriali di base specializzate in ortopedia, fisioterapia, terapia riabilitativa e similari in ragione di una unità ogni 60.000 abitanti o frazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Le strutture sanitarie pubbliche assumono le unità di cui al comma 1 con richiesta nominativa da inoltrare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale al compimento del triennio di cui all'articolo 9.

Art. 11.

1. Ai non vedenti iscritti all'albo professionale nazionale dei terapeuti della riabilitazione si applica il normale trattamento economico e normativo.

2. I lavoratori assunti in forza della presente legge sono computati nell'aliquota d'obbligo prevista dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Art. 12.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, ciascuna per la parte di propria competenza, ai Ministeri della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

1. La spesa relativa ai corsi universitari o regionali viene prevista negli atti formali di autorizzazione e di indizione.

2. La spesa relativa all'assunzione obbligatoria viene prevista nel fabbisogno del trattamento economico dei dipendenti del comparto sanitario.

Art. 14.

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 5 e 8 entro i termini indicati nei predetti articoli sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono gli aventi diritto sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Le somme rimosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla Regione competente per territorio, che le utilizza per la formazione professionale dei non vedenti.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.